

Milano, 12 febbraio 2021

Prot. n. 09/21

Inviata all'indirizzo di posta elettronica
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali - Settore
consulenza
Via Giorgione 106 - 00147 Roma

Oggetto: Osservazioni Assosim in risposta alla consultazione pubblica della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine - PIR.

Nel ringraziare codesta Autorità per l'opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto, con le seguenti osservazioni ASSOSIM intende contribuire alla stesura finale della bozza di Circolare posta in pubblica consultazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta



Cfr. Allegato

1. *PIR Alternativi: attività finanziarie “non qualificate” (cd. quota libera)*

Per i “*PIR Alternativi*” (come per i “*PIR ordinari*”) è prevista la possibilità di investire in attività finanziaria, non rientranti tra quelle “qualificate” (di cui al co. 2-bis, art. 13-bis, DL 124/2019), nei limiti del 30% del valore complessivo conferito nel piano di risparmio, cd. “quota libera”. In merito, considerato che la norma non precisa espressamente la tipologia di investimenti che possano essere ricompresi in tale quota, l’elencazione di strumenti in questa ammissibili deve desumersi indirettamente, tenendo conto dei vincoli di investimento in generale previsti dalla disciplina PIR e dell’uscita del Regno Unito dalla UE/SEE ¹. Pertanto, si auspica che nella circolare definitiva venga definito un elenco di attività che possano rientrare nella citata “quota libera”, quale ad esempio:

- gli strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione (SO) in Italia incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- gli strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese estere UE o SEE senza SO in Italia e con imprese residenti in altri Paesi che comunque consentono un adeguato scambio di informazioni c.d. *white list* (quotate o non quotate) ⁽²⁾;
- le quote o azioni di OICR “ordinari” istituiti in Italia, in Stati UE o SEE, *white list*, i cui proventi non concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore;
- le quote o azioni di OICR non PIR-compliant (“Ordinari” e “Alternativi”), *white list*, i cui proventi non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’investitore;
- i titoli di Stato italiani o esteri e altri titoli equiparati;
- gli impieghi in liquidità (quali depositi e conti correnti nel limite del 30% si veda anche pag.30 della bozza di circolare);
- i prestiti e crediti verso:
 - imprese quotate residenti in Italia o in Stati UE o SEE con SO in Italia incluse nell’indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalente di altri mercati regolamentati esteri,
 - imprese estere UE o SEE senza SO in Italia,
 - imprese estere residenti in Stati diversi da quelli UE o SEE, *white list* (quotate o non quotate).

2. Nozione di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

¹ Quali: il divieto di investire in: partecipazioni in società residenti in paesi “black list”, partecipazioni qualificate o strumenti finanziari i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’investitore etc.

² Si ritiene che la disciplina PIR non preveda un divieto assoluto per quanto riguarda l’investimento in strumenti finanziari emessi da imprese che non hanno una stabile organizzazione in Italia. Pertanto, l’assenza del c.d. vincolo di “radicamento” in Italia dell’impresa emittente farebbe rientrare l’investimento stesso tra quelli “non qualificati”.

Nella bozza di circolare, a pagina 17, paragrafo 1.4 (*“Le modifiche del decreto legge n. 124 del 2019: PIR 3.0”*) si ribadisce un precedente chiarimento di prassi secondo cui *“Ai fini dell’investimento in strumenti finanziari emessi da imprese NON FTSE MIB si è già avuto modo di chiarire nella circolare 3/E del 2018, par.. 7, che trattasi, ad esempio, di strumenti di società non quotate o di società quotate in Borsa italiana ma NON FTSE MIB ossia di società quotate in mercati regolamentati, quali l’AIM Italia (mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane) o nel segmento STAR del MTA (mercato di Borsa italiana che si rivolge alle imprese di media e grande capitalizzazione)”*.

Considerando il chiarimento dall’Agenzia delle Entrate fornito con circolare n. 32/E del 23/12/2020 in materia di nozione di mercati regolamentati e viste, in particolare, le deroghe precisate al par. 3 della citata circolare³ circa il differente impatto fiscale derivante dalla quotazione delle *start up* innovative e PMI innovative nei mercati regolamentati e/o nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), si ritiene che sarebbe più opportuno, a scanso di equivoci, fare riferimento all’AIM come “sistema multilaterale di negoziazione” piuttosto che come “mercato regolamentato”.

Tale formulazione sarebbe tra l’altro più coerente con quanto precisato alla successiva pag. 21 della bozza di Circolare ove vengono menzionati entrambi i termini “mercati regolamentati” e “sistemi multilaterali di negoziazione” a sottolineare che ai fini della specifica normativa PIR essi non sono equivalenti.

3. Cumulo dei benefici derivanti dalle detrazioni per le PMI innovative

La bozza di circolare, a pagina 36, paragrafo 3 (*“PIR e agevolazioni per investimenti in start-up e PMI innovative”*), precisa che *“.. nel caso di investimenti in PMI innovative la detrazione del 50 per cento spetta prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30 per cento e fino al limite di investimento specificamente previsto per le PMI innovative”*. Più avanti si precisa altresì che *“Appare opportuno rilevare che la detrazione del 50 per cento ...è alternativa a quella del 30 per cento prevista in linea generale che però opera su un investimento massimo di 1.000.000 di euro”*.

Da quanto sopra evidenziato, appare opportuno chiarire se vale il criterio dell’utilizzo “alternativo” delle menzionate agevolazioni o le stesse potranno essere “cumulate”, beneficiando della detrazione del 50% per investimenti fino a 300.000 euro e del 30% per l’eccedenza fino a 1.000.000 di euro, come d’altra parte si evince dall’esempio n. 3 a pag. 40/41 della bozza di circolare.

4. Criterio di calcolo dell’*holding period*

La bozza di circolare in consultazione, a pagina 46, paragrafo 5 (*“Novità contenute nella legge di bilancio 2021”*), precisa che il requisito temporale (*holding period*) ai fini della maturazione del presupposto per il credito d’imposta deve “essere rispettato

³ Al riguardo, la circolare n. 32/2020 al par. 3 ha infatti concluso che *“Le PMI, dunque, a differenza delle start up, si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un MTF, con la conseguenza che dette società possono fruire anche della disciplina fiscale di natura agevolativa.*

in relazione alla attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d'imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio".

Si evidenzia quindi un disallineamento nel criterio di determinazione del requisito temporale di detenzione dell'attività finanziaria ai fini del trattamento delle plusvalenze rispetto a quello di detenzione dell'attività finanziaria che dà luogo alle minusvalenze che danno diritto al credito di imposta. Infatti:

- per le plusvalenze relative alle attività finanziarie acquistate a seguito di reinvestimento effettuato entro 90 giorni delle somme derivanti dal rimborso o dalla cessione di altra attività finanziaria, vale un regime di continuità rispetto all'investimento originario ai fini dell'*holding period*, cioè il quinquennio non si interrompe (cfr. Circ. 3/E del 26/02/2018, par.8.4),
- per le minusvalenze sulle quali compete il credito di imposta ai fini del calcolo dell'*holding period* non rilevano i giorni di possesso dello strumento rimborsato o disinvestito entro il quinquennio.

Questo disallineamento rischia di limitare i casi in cui maturano i requisiti temporali per beneficiare del credito d'imposta e riduce quindi l'effetto incentivante della disposizione che in definitiva pare finalizzata a stimolare gli investimenti attraverso *PIR Alternativi* riducendone il rischio attraverso una sorta di "compartecipazione" (grazie appunto al credito d'imposta) alle eventuali perdite.

Si ritiene pertanto che questo disallineamento andrebbe eliminato rendendo omogeneo il criterio di calcolo dell'*holding period* nel senso che, come per le plusvalenze, esso va determinato con riferimento alla data di acquisto della attività finanziaria originariamente acquistata (entro il 31/12/2021) e successivamente rimborsata o sostituita purché il reinvestimento in altra attività finanziaria avvenga entro 90 giorni.

5. Determinazione del credito di imposta

La bozza di circolare, sempre a pagina 46, paragrafo 5, in coerenza con il dettato letterale della norma, precisa che *"il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento dell'intera somma investita negli investimenti qualificati (comma 219), fino al momento di realizzazione della minusvalenza".*

Stante il tenore letterale della norma è da ritenere che mentre la minusvalenza su cui compete il credito d'imposta riguarda solo gli investimenti effettuati entro il 31/12/2021, il *plafond* su cui calcolare il limite del 20% comprende anche investimenti successivi sino al momento di realizzazione della minusvalenza (quindi entro il 2026).

Si auspica che venga confermata la correttezza di questa interpretazione tenendo conto che il limite massimo del 20% va dunque calcolato sull'ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel *PIR Alternativo* compresi quelli non venduti o plusvalenti.

Esemplificando:

Anno	Investimento	Minusvalenza
2021	300	80
2022	200	
2023		
2024		
2025	100	
2026		
TOTALE	600	

Nell'esempio della tabella il credito di imposta spetta per 80 (relativo alla minusvalenza realizzata nel 2026 (su investimenti effettuati entro il 31/12/2021 che hanno rispettato l'holding period) in quanto detto importo è minore del 20% di 600 corrispondente all'intero ammontare degli investimenti effettuati sino alla data di realizzo della minusvalenza.

6. Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del credito d'imposta la bozza di circolare precisa (a pag. 47, par. 5) che il credito d'imposta (per la quota di competenza di ciascun anno) può essere utilizzato *nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 2020).*

Stante il generale riferimento alla compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997 si ritiene che la compensazione possa essere effettuata a fronte di tributi diversi dalle imposte sul reddito (ad es. IVA, IMU ecc.) e contributi compensabili ai sensi del richiamato art. 17.

A questo riguardo, fermo restando che il regime dei PIR si applica alle persone fisiche in relazione ad investimenti detenuti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, andrebbe precisato se nel caso di una persona fisica che a latere della sua attività di impresa abbia costituito un PIR nell'ambito della sfera privata della gestione del proprio patrimonio, il credito d'imposta derivante dalle eventuali minusvalenze in ambito PIR possa essere utilizzato in compensazione a fronte di imposte e contributi relativi alla sfera della attività di impresa.

7. Utilizzo e certificazione delle minusvalenze

La bozza di Circolare a pagina 47, paragrafo 5 precisa che *se in un periodo d'imposta non vi è capienza nell'imposta lorda per l'utilizzo del credito d'imposta, la quota non può essere utilizzata in periodi d'imposta successivi.*

Le componenti negative oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzate o riportate in deduzione in regime dichiarativo o del risparmio amministrato.

In considerazione del fatto che la quota del credito di imposta non utilizzata nell'anno di competenza va persa e del diverso arco temporale di utilizzo del credito d'imposta rispetto a quello ordinario delle minusvalenze, andrebbe precisato che il contribuente può scegliere di non avvalersi del credito d'imposta ed utilizzare invece interamente e sin da subito le minusvalenze nell'ambito del regime del risparmio amministrato o del regime della dichiarazione.

Questa situazione potrebbe occorrere ad esempio nel caso di contribuenti che avendo esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d'imposta non abbiano imposte da pagare a fronte delle quali utilizzare il credito d'imposta.

Andrebbe altresì confermato che la minusvalenza eventualmente eccedente rispetto al limite del 20% a cui corrisponde il credito d'imposta può comunque essere portata in deduzione entro il quarto periodo di imposta successivo secondo le regole ordinarie nell'ambito del regime del risparmio amministrato o in dichiarazione.

Sotto questo profilo si ritiene che la minusvalenza possa risultare da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui è stato costituito il PIR in analogia a quanto già accade nell'ambito del regime del risparmio amministrato.

8. Opzione per il regime fiscale del risparmio gestito (art. 7, Dlgs 461/97)

Con riguardo al divieto di dedurre le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta, a pag. 47, paragrafo 5, della bozza di circolare - e in conformità del dettato normativo - si precisa che *non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del Tuir, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (comma 224).*

Al riguardo, visto il comma 224, articolo 1, della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), si chiede se è da ritenere un refuso normativo il riferimento alla impossibilità di dedurre le citate minusvalenze, perdite o differenziali negativi anche nell'ambito del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Dlgs 461/97, dato il rinvio al comma 101, articolo 1, della legge di bilancio 2017 (operato dal comma 2-bis, art. 13-bis, D.L. n. 124/2019), ai sensi del quale, ai fini dell'apertura del PIR l'investitore può optare solo per il regime fiscale del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 461/97.